

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3457

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TARTAGLIONE, DI LELLO, D'INCECCO, FAMIGLIETTI, GALPERTI, GIULIANI, LA MARCA, MANFREDI, PARIS, SGAMBATO, VALIANTE, ZOGGIA

Modifica all'articolo 91 del codice di procedura civile,
in materia di condanna alle spese

Presentata il 26 novembre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 10, è stato inserito all'articolo 91 del codice di procedura civile il quarto comma, il quale prevede che nelle cause davanti al giudice di pace di valore fino a 1.100 euro, per le quali non è obbligatoria l'assistenza di un legale, il giudice non può condannare la parte soccombente alla refusione delle spese, diritti e onorari di lite in favore del vincitore per una somma superiore al valore della domanda.

Tale norma, inserita dal Governo per favorire il ricorso all'istituto della mediazione, finisce però per limitare il diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale, limitando il diritto di agire in giudizio per

la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, sancito dall'articolo 24 della Carta costituzionale. Il diritto di agire in giudizio, infatti, « si estende anche alle spese che devono essere sostenute per agire in giudizio » (Sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2001).

La conseguenza pratica di tale limite è che, a causa dell'esiguità del valore della domanda, il giudice condanni il soccombente alla refusione delle spese legali sostenute dalla parte vincitrice per un importo insufficiente a risarcirle completamente.

La parte vincitrice, da un lato, non potrebbe dolersi, in sede di impugnazione, dell'incongruità della somma liquidata dal giudice a titolo di refusione delle spese

legali (avendo il magistrato operato in applicazione di una norma di legge) e, dall'altro, dovrebbe corrispondere direttamente al proprio avvocato la residua parte delle competenze legali, in forza dell'articolo 2 del capitolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 127 del 2004 (tariffario forense), secondo il quale « Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali ». Pertanto, la parte che vedesse accolta la sua domanda non sarebbe effettivamente tutelata per il solo fatto di non essersi difesa da sola in una causa di esiguo valore.

Il quarto comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile si pone quindi in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, preservato dall'articolo 24, primo comma, della Costituzione.

La norma dovrebbe, quindi, essere modificata per consentire alla parte ricor-

rente, in caso di vittoria, di ottenere dal soccombente il rimborso delle spese legali almeno nella misura necessaria a preservare in capo ad essa un'utilità economica, ancorché minima.

Va, del resto, aggiunto che già la misura dei compensi previsti per l'assistenza legale offerta dagli avvocati è stata sostanzialmente ridotta con l'introduzione delle tabelle dei compensi professionali, avvenuta con il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 140 del 2012, che hanno sostituito le precedenti tariffe forensi.

L'attività prestata dal professionista, difatti, è comunque e sempre la stessa, concretandosi nelle quattro fasi previste dalle citate tabelle (ovvero la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio, la fase istruttoria o di trattazione della causa e la fase decisionale), indipendentemente dal valore della causa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze e onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda, ad esclusione dei casi nei quali la parte vincitrice si avvalga dell'assistenza di un legale ».

€ 1,00



17PDL0037790